

News – 27/11/2020

Lavoro-Previdenza: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all'indennità NASpl Art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 – Messaggio Inps n. 4464/2020

Con la circolare Inps n. 111 del 29 settembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni in materia di accesso all'indennità di disoccupazione NASpl nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, secondo la previsione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Con il presente messaggio l'Istituto ha voluto chiarire che, ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione NASpl, a tutte le fattispecie già previste dalle disposizioni vigenti in materia, l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 ha aggiunto un'ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpl, che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 dispone che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14, non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, **operando quindi di fatto una risoluzione consensuale**; i predetti lavoratori, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl.

Anche **il personale dirigente**, eventualmente aderente agli accordi in commento, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, **può accedere all'indennità di disoccupazione NASpl**.

Come già chiarito nella precedente circolare, la n. 111/2020, e confermato nel messaggio qui in commento, gli operatori delle Strutture territoriali dell'Istituto dovranno verificare che in sede di presentazione della domanda di indennità NASpl, gli interessati abbiano allegato alla domanda l'accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché, qualora l'adesione non si evinca dall'accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento, la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo collettivo.

Infine, dobbiamo evidenziare che, stante la portata della disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, l'accesso alla prestazione NASpl per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Per gli approfondimenti si rinvia al messaggio n. 4464/2020 allegato.

Allegati

» [Messaggio INPS n. 4464 del 26.11.2020](#)